



Circolare n. 7/2014

Lancenigo, 10 febbraio 2014

Legale - Fiscale - Societario

in collaborazione con

SER.COOP.DE.

Servizi alla Cooperazione Delegati - soc. coop.

Unicaf

Centro di assistenza fiscale e normativa
del sistema Confcooperative

FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER ACQUISTO DI NUOVI MACCHINARI. "SABATINI BIS"

Il Decreto attuativo del Ministero per lo sviluppo economico (di seguito MISE), di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito MEF), pubblicato in GU il 24 gennaio scorso, attua alcuni aspetti esecutivi della disciplina prevista dall'art. 2 del DL 21 giugno 2013, n.69 ("c.d. Sabatini bis"), come convertito dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98. Si tratta del Decreto attuativo previsto dai commi 4, 5 e 6 dell'art. 2 del DL prima citato. L'oggetto di tale normativa sono i **finanziamenti di micro, piccole e medie imprese**, come definite dalla normativa europea, **per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti ed attrezzature**. Rientrano anche le **piccole e medie imprese agricole e della pesca**.

I **finanziamenti ed i contributi a tasso agevolato** sono destinati agli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa ed attrezzature, nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché, agli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali.

I finanziamenti sono concessi, **entro il 31 dicembre 2016 dalle banche e dagli intermediari finanziari** operanti nel leasing finanziario che aderiranno ad una o più convenzioni sottoscritte fra MISE (sentito il MEF), ABI e Cassa Depositi e Prestiti (di seguito CDP), che disciplineranno alcuni aspetti rilevanti, fra i quali: a) le condizioni e i criteri di attribuzione agli intermediari finanziari del plafond di provvista costituito presso la CDP (che ammonta a 2,5 miliardi di €, incrementabili con successivi provvedimenti legislativi sino a 5 miliardi di €,);

b) gli schemi dei contratti tipo di finanziamento.

I finanziamenti hanno **durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto** e sono accordati per un valore massimo complessivo **non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria**, anche frazionato in più momenti di acquisto. I predetti finanziamenti possono coprire fino al 100% degli investimenti ammissibili.

Alle imprese beneficiarie il MISE concede un contributo rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti, nella misura massima e con le modalità di seguito descritte.

I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria e, comunque, nei limiti di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, 21 milioni di euro per l'anno 2015 e 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, di 17 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro per l'anno 2021.

La concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo **potrà essere assistita dalla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, nella misura dell'ottanta per cento dell'ammontare del finanziamento.**

Di seguito, si riportano le principali disposizioni contenute nel Decreto attuativo.

SOGGETTI BENEFICIARI

In ordine ai soggetti beneficiari, viene stabilito che possono beneficiare delle agevolazioni, le PMI che, alla data di presentazione della domanda hanno una sede operativa in Italia e sono regolarmente iscritte nel Registro delle imprese, non sono in liquidazione volontaria e non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, ai sensi della normativa comunitaria (Reg. CE 800/2008 del 6/8/2008). Sono escluse le imprese operanti nei settori dell'industria carboniera, delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007) e della fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

CARATTERISTICHE DELL'INVESTIMENTO

Il finanziamento deve essere deliberato da una banca o da un intermediario finanziario a copertura degli investimenti ammissibili. Deve avere durata massima di cinque anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento, comprensiva del periodo di preammortamento o di prelocazione; il valore deve essere non inferiore a ventimila euro e non superiore a due milioni di euro, anche se frazionato in momenti di acquisto diversi. L'erogazione deve avvenire in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla stipula del contratto di finanziamento.

TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO

In merito agli investimenti ammissibili, il finanziamento deve essere interamente utilizzato per l'acquisto, o l'acquisizione, nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa ed attrezzature, nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali, classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'articolo 2424 del codice civile, e destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.

Nello specifico, gli investimenti ammissibili sono destinati, essenzialmente, alla:

- a) creazione di una nuova unità produttiva;
- b) ampliamento di una unità produttiva esistente;
- c) diversificazione della produzione di uno stabilimento;
- d) cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di una unità produttiva esistente;
- e) acquisizione degli attivi direttamente connessi ad una unità produttiva, nel caso in cui l'unità produttiva sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente.

Gli investimenti devono essere avviati (data del primo titolo di spesa ammissibile) successivamente alla data della domanda di accesso ai contributi (ovvero entro il termine previsto negli specifici regolamenti settoriali comunitari) e conclusi entro il periodo di preammortamento o di prelocazione, della durata massima di dodici mesi dalla data di stipula del finanziamento. A tal fine, è presa in considerazione la data dell'ultimo titolo di spesa riferito all'investimento o, nel caso di operazione in leasing, la data di consegna del bene.

Gli investimenti, qualora non riferiti ad immobilizzazioni acquisite tramite locazione finanziaria, devono essere capitalizzati e figurare nell'attivo dell'impresa per almeno tre anni. Non sono ammessi i costi relativi a commesse interne, beni usati, scorte ed imposte e tasse. Non sono altresì ammissibili singoli beni di importo inferiore a cinquecento euro, al netto dell'IVA.

Nel caso di operazioni di leasing finanziario il costo ammesso è quello fatturato dal fornitore dei beni all'intermediario finanziario. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni, l'impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto di leasing, l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo.

Nel settore dei trasporti le spese relative all'acquisto dei mezzi e delle attrezzature di trasporto sono ammissibili limitatamente alle imprese che esercitano attività diverse da quelle del trasporto merci su strada e del trasporto aereo.

Gli investimenti nelle imprese agricole devono perseguire gli obiettivi previsti all'articolo 4, comma 3, del regolamento (CE) 1857/2006 e sono soggetti alle prescrizioni e ai divieti di cui allo stesso regolamento. **Non sono in ogni caso ammissibili gli investimenti di mera sostituzione.** In sostanza, gli investimenti ammissibili devono comportare una riduzione dei costi della produzione, un miglioramento delle produzioni, ecc. Per gli investimenti nel settore della pesca e acquacoltura si applicano le limitazioni e le condizioni di cui al regolamento (CE) 736/2008.

Per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli ed ittici, l'aiuto è subordinato al rispetto di eventuali restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno comunitario previste nell'ambito delle specifiche Organizzazioni comuni di mercato.

MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione di cui alla presente normativa consiste in un contributo pari all'ammontare complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento al tasso d'interesse del 2,75%, della durata di cinque anni e d'importo equivalente al predetto finanziamento. Il Ministero provvede a determinare l'importo dell'aiuto secondo le modalità tecniche di calcolo del contributo rese note con una circolare di prossima emissione, che sarà pubblicata sul sito web www.mise.gov.it .

Le agevolazioni sono concesse tassativamente entro i limiti dell'intensità di aiuto massima concedibile in rapporto agli investimenti ammissibili: per i settori non agricoli, 20% dei costi ammissibili per le piccole imprese; 10% dei costi ammissibili per le medie imprese. Per l'agricoltura il 40% dei costi ammissibili per entrambe le tipologie di imprese.

Come prima riportato, la concessione dei finanziamenti in questione può essere assistita dalla garanzia del Fondo Centrale di garanzia per le PMI, nei limiti e sulla base delle condizioni di operatività del Fondo, nella misura massima dell'ottanta per cento dell'ammontare del finanziamento. Le richieste di garanzia del Fondo di garanzia relative ai finanziamenti sono esaminate dal Comitato di gestione del Fondo in via prioritaria.

Per le imprese non agricole, le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo de minimis secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste dall'articolo 15 del regolamento GBER, sopra sintetizzate.

Per le imprese agricole, le agevolazioni non possono essere cumulate con aiuti de minimis ai sensi del regolamento (CE) n.1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, mentre possono essere cumulati con altri aiuti di Stato e contributi finanziari forniti dagli Stati , a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime fissate dal regolamento di riferimento.

Nel settore della pesca ed acquacoltura, le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti esentati in virtù del regolamento (CE) 736/2008 o con gli aiuti de minimis, ovvero con altri finanziamenti comunitari

relativi agli stessi costi ammissibili, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili in base al regolamento (CE) 736/2008.

PROCEDURE

Ai fini della concessione del contributo, le imprese interessate, a corredo della richiesta di finanziamento, presentano alla banca o all'intermediario finanziario la domanda di accesso al contributo, redatta secondo gli schemi definiti con la circolare di cui sopra, alla quale è allegata, oltre all'ulteriore documentazione indicata nella medesima circolare, una dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti soggettivi e la conformità degli investimenti oggetto della richiesta di finanziamento alla normativa in esame. Il mancato utilizzo dei predetti schemi, la sottoscrizione di dichiarazioni incomplete e l'assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste costituiscono condizioni per l'inammissibilità al contributo.

E' prevista, successivamente, una procedura analitica di conferma presso CDP della disponibilità del plafond e presso il MISE delle risorse relative al contributo. Tale procedura è attivata dalle singole banche in base ad elenchi mensili di richieste pervenute dalle imprese, inoltrate, in prima battuta, a CDP.

Le richieste di prenotazione del contributo inoltrate da CDP al MISE sono soddisfatte da tale Ministero secondo l'ordine di presentazione, fino a concorrenza della disponibilità delle risorse erariali.

Accertata la disponibilità della provvista e delle risorse erariali per il contributo, la banca o l'intermediario finanziario, adotta la delibera di finanziamento.

Il MISE, successivamente alla delibera di finanziamento della banca o dell'intermediario finanziario, entro trenta giorni dalla ricezione dell'elenco dei finanziamenti deliberati da ciascuna banca o intermediario finanziario, adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni, con l'indicazione dell'ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli obblighi e degli impegni a carico dell'impresa beneficiaria, e lo trasmette alla PMI e, a seconda dei casi, alla banca o all'intermediario finanziario. Conseguentemente, l'impresa stipula il contratto di finanziamento con la banca o l'intermediario finanziario, pena la decadenza dall'agevolazione concessa.

L'erogazione del contributo avviene in quote annuali, sulla base delle modalità definite nella circolare prima citata, secondo il piano di erogazioni riportato nel provvedimento di concessione ed è subordinata al completamento dell'investimento, al regolare rispetto da parte dell'impresa beneficiaria del piano di rimborso previsto dal finanziamento e alla presentazione al MISE della documentazione prevista dalla circolare sopra richiamata.

Sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, riguardante gli investimenti per i quali sono state ottenute le agevolazioni, l'impresa deve riportare, con scrittura indelebile, la dicitura "Spesa di euro realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69". La fattura che, nel corso di controlli e verifiche, venga trovata sprovvista di tale dicitura, non è considerata valida e determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione.

E' prevista, poi, un'attività di monitoraggio, controllo ed ispezione in loco da parte del MISE. Fra l'altro, le imprese beneficiarie sono tenute a comunicare tempestivamente al Ministero e per conoscenza alla banca o all'intermediario finanziario l'eventuale perdita, successivamente all'accoglimento dell'istanza di agevolazione, dei requisiti soggettivi.

Il Decreto attuativo stabilisce, poi, le casistiche a fronte delle quali, i contributi vengono revocati. Come già richiamato sopra, il Ministero, ai fini della prima attuazione, della presente iniziativa, con circolare pubblicata nel sito web www.mise.gov.it, fornisce le istruzioni utili alla attuazione degli interventi e definisce gli schemi di domanda e di dichiarazione, nonché l'ulteriore documentazione da presentare per la concessione ed erogazione dei contributi. Con la medesima circolare è altresì individuato il termine iniziale per la richiesta dei finanziamenti e dei contributi previsti dal presente decreto.

La piena operatività della disciplina in esame è prevista dal mese di marzo quando verrà emessa una apposita circolare applicativa del ministero delle finanze e saranno efficaci le convenzioni con il sistema bancario. Le risorse disponibili, essendo limitate, molto probabilmente si esauriranno nell'arco di pochi mesi. Sarà importante, pertanto, presentare speditamente le domande agli intermediari finanziari.